N. R.G. 9198/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr. Luca BOCCUNI — PRESIDENTE REL.

dr.ssa Chiara CAMPAGNER — GIUDICE

dr.ssa Lisa TORRESAN — GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

A , rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti e , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in ; in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

B S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti e , con domicilio eletto il loro studio in in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"Nel merito, accertarsi e dichiararsi (se del caso anche dopo aver incidentalmente accertato la simulazione del trasferimento di quote in capo alla soc. C srl e/o alla signora D ovvero, comunque, l'inefficacia di tali trasferimenti rispetto alla società B srl) l'invalidità, per le ragioni tutte esposte in citazione e, prima tra tutte, perché non conforme alle

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

previsioni statutarie (esclusione del socio dalla società per causa non prevista dallo statuto), della delibera assembleare del 3.8.2016 che ha disposto l'esclusione dalla società B srl del socio A, disponendosi ogni conseguente provvedimento ritenuto di legge, primo tra tutti il ripristino della qualifica di socio di B srl del sig. A. Condannarsi al risarcimento dei danni *ex* art. 96 cpc per aver controparte resistito con malafede o comunque colpa grave. Vittoria di spese e competenze processuali, oltre IVA, rimborso forfetario e CPA. In via istruttoria, come da verbale di data 17.1.2018".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"Si insiste per la conferma integrale della piena legittimità e validità della delibera del 3.8.2016 e, comunque, per la declaratoria di esclusione dalla società B srl del socio A che, nonostante il richiamo fatto anche dal Tribunale di Venezia con il provvedimento del 7.1.2017, continua tutt'oggi a svolgere attività in concorrenza sleale con quella esercitata dalla B srl, procurando ulteriori ingenti danni alla stessa società. Tenuto conto della materia del contendere e delle domande tutte formulate anche dalla B srl nell'ambito del presente procedimento, venga pronunciata la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di quello già promosso nei riguardi del sig. A. In via istruttoria, come da verbale di data 17.1.2017. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze legali del presente procedimento".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 31.8.2016, regolarmente notificato, A ha impugnato la delibera adottata dall'assemblea dei soci di B srl di data 3.8.2016 con cui lo stesso è stato escluso della società in ragione dell'affermata attività in concorrenza, anche sleale, posta in essere dallo stesso attore ai danni della società, disponendo egli del 50 % delle relative partecipazioni ed essendo le ulteriori quote del 47,50 %, dell'1,50 % e dell'1 % intestate rispettivamente al fratello E, alla fiduciaria G srl e a certa D.

Convenendo in giudizio B srl, A ha evidenziato l'invalidità della delibera per difetto di *quorum* costitutivo così come previsto in statuto, potendo le deliberazioni essere adottate con la presenza di tanti soci rappresentanti più della metà del capitale sociale ed essendo stata presa, invece, la delibera impugnata solo dai soci E, C srl e D. Inoltre, l'attore ha affermato l'invalidità della delibera di esclusione sostenendo come lo statuto di B srl all'art. 12 non prevedrebbe tra le ipotesi di esclusioni quella giustificante la delibera impugnata.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

Infine, l'attore ha chiesto la declaratoria di invalidità della sua esclusione per l'insussistenza della condotta di concorrenza, anche sleale, asseritamente posta in essere ai danni della società, per abuso della regola della maggioranza, nonché per la violazione delle norme statutarie in tema di procedimento di esclusione, posto che, al fine di aggirare la norma secondo cui, in caso di presenza di due soci, l'esclusione si sarebbe dovuta adottare solo dall'organo giurisdizionale, [redacted] avrebbe intestato fiduciariamente, ma in modo simulato e comunque in violazione dei diritti di prelazione, parte delle sue quote alle ridette [redacted] srl e [redacted], così consentendosi l'esclusione assembleare.

Costituendosi in giudizio, la società ha contestato nel merito la fondatezza dell'impugnazione, reputando come la violazione dell'obbligo di non concorrenza integrerebbe di per sé giusta causa dell'esclusione, considerato il rilevante pregiudizio subito in ragione della condotta perdurante ed anche sleale posta in essere dall'attore. [redacted] srl ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea. Solo in sede di precisazione delle conclusioni, la convenuta ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa nel frattempo intentata sempre dinanzi al Tribunale di Venezia e nella quale sarebbe stato convenuto in giudizio [redacted] onde ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla società per le condotte di concorrenza rammentate. Infine, solo in sede di comparsa conclusionale, [redacted] ha eccepito l'invalidità di tutti gli atti processuali posti in essere, ivi comprese le ordinanze cautelari e di reclamo con cui la delibera impugnata è stata sospesa, essendo necessario che ella stessa sia rappresentata da curatore speciale, sussistendo conflitto di interessi a norma degli artt. 78 e ss cpc.

Principiando nel considerare le eccezioni preliminari da ultimo indicate e venendo alla richiesta di nomina di curatore speciale per [redacted] srl, si osserva che quest'ultima muove dalla pendenza di altro giudizio radicato dinanzi all'intestato ufficio e recante n. 10305/2017 R.G., promosso sempre da [redacted] nei confronti dell'odierna convenuta ed avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare con cui l'organo gestorio sarebbe stato modificato nominandosi [redacted] amministratore unico della società, in sostituzione del precedente CdA costituito sempre da [redacted], in qualità di presidente, e [redacted], odierno attore in qualità di consigliere. Ebbene, la società convenuta osserva che in detto diverso giudizio il Giudice istruttore avrebbe posto in discussione la necessità di nominare un curatore speciale per [redacted] srl, rappresentata da [redacted], essendo così necessaria detta nomina anche nel presente processo, pur avente tutt'altro oggetto.

Ora, appare evidente che nel giudizio a cui fa cenno parte convenuta si controverte sulla validità della delibera di nomina dello stesso [redacted] alla carica di amministratore unico,

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

così potendosi eventualmente predicare la sussistenza di un conflitto di interesse potenziale tra il legale rappresentante della società ed il soggetto destinatario del provvedimento deliberativo che ha attribuito la carica gestoria al medesimo legale rappresentante. In effetti, come correttamente evidenzia parte attrice nelle sue scritture conclusionali, a fronte dell'interesse del legale rappresentante della società a rimanere in carica quale amministratore unico, sussiste l'interesse in conflitto della società medesima se non altro riferito all'accertamento se il suo organo sia stato validamente nominato.

In modo del tutto diverso, nella presente causa si contende unicamente dell'impugnazione della delibera assembleare con cui il socio è stato escluso in modo asseritamente invalido, non essendo stata adottata nessuna decisione in punto poteri gestori e che potrebbe, in tesi e pur in via potenziale, determinare un conflitto di interesse tra società convenuta e il suo legale rappresentante. In realtà, a fronte della volontà di esclusione del socio imputabile alla società, una volta intervenuta delibera assembleare, l'unico interesse in conflitto è quello del socio verso l'interesse opposto della società, non potendosi in alcun modo affermare la necessità nel caso di nominare un curatore speciale che rappresenti nel giudizio B srl in luogo del suo legale rappresentante.

In effetti, deve osservarsi che la nomina del curatore speciale è data per il processo e esclusivamente quando, in ragione dello specifico oggetto del giudizio, si possa ravvisare un conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante, di modo che, la possibilità di ravvisare detto conflitto nel differente giudizio rammentato da B srl non comporta automaticamente l'esistenza di conflitto nel presente.

Considerando, ora, la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa di responsabilità fatta valere nei confronti di A per i fatti imputatigli come forieri di danno per la società, deve osservarsi che tra il presente processo e quello successivamente intentato non sussiste nessun rapporto di pregiudizialità, pur avendo quest'ultimo ad oggetto i fatti di concorrenza che sono stati presi a fondamento della delibera di esclusione odiernamente impugnata. In effetti, la decisione sulla validità della delibera di esclusione prescinde dell'accertamento della responsabilità risarcitoria, visti i motivi di impugnazione fatti valere, cosicché nella presente lite non è affatto necessario appurare se le condotte di concorrenza siano state o meno effettivamente poste in essere da A e se la società ne abbia subito pregiudizio da risarcire.

Fatte queste debite premesse in rito, deve osservarsi che nella presente sede possono ribadirsi, in termini del tutto assorbenti, i motivi in diritto che hanno giustificato la sospensione

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

dell'efficacia della delibera e costituenti il *fumus boni iuris* della invalidità dell'esclusione, motivi riaffermati anche nel provvedimento di reclamo che ha confermato l'ordinanza di sospensione.

Infatti, sebbene possa ritenersi che la violazione l'obbligo imposto al socio di astenersi dal compiere atti di concorrenza, a maggior ragione sleale, ai danni della società possa integrare inadempimento del dovere imposto ai partecipanti del sodalizio societario di dare esecuzione ai patti sociali secondo buona fede, astenendosi dalle condotte imputate nel presente giudizio, è principio fondamentale nella disciplina delle società a responsabilità limitata che le cause di esclusione del socio debbano essere previste dall'atto costitutivo in ipotesi specifiche di giusta causa. A norma dell'art. 2473 *bis* cc, è previsto che l'atto costitutivo possa prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio, essendo l'unica causa legale di esclusione quella individuata dall'art. 2466 cc in caso di mancata esecuzione dei conferimenti. Ebbene, con l'art. 2473 *bis* cc, il legislatore della novella ha ritenuto di valorizzare la posizione personale dei soci all'interno della società di capitali, potendosi rendere rilevanti, ai fini della prosecuzione del rapporto societario rispetto al socio, comportamenti che minino l'*affectio societatis*, rilevanza che tuttavia deve essere prevista e disciplinata in ambito statutario, riconoscendosi all'autonomia delle parti la possibilità di individuare ipotesi specifiche che consentano l'esclusione per giusta causa. Ne consegue che, al di fuori del caso della esclusione prevista dall'art. 2466 cc, non ogni inadempimento degli obblighi incombenti sui soci assurge a giusta causa di esclusione, ma solo le ipotesi statutariamente previste.

Lo statuto di [illegible] srl (doc. n. 2 di fascicolo attoreo) non prevede affatto che il compimento di atti di concorrenza, anche ove sleale, sia causa di esclusione. L'art. 12 dello statuto, dedicato appunto alla esclusione del socio, prevede espressamente come casi l'interdizione o l'inabilitazione dello stesso, anche ove derivante da sanzione penale, ovvero l'inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi, ovvero il caso della scomparsa o di dichiarazione di assenza, nonché l'esclusione in caso di fallimento. Consegue che va considerata invalida la deliberazione assembleare impugnata con cui si è provveduto ad escludere il socio per ipotesi non prevista statutariamente, ove il compimento di atti in concorrenza, anche eventualmente sleale, non è individuato dalla legge come caso di esclusione operante indipendentemente dalle pattuizioni statutarie.

Peraltro, neppure è possibile da parte del Giudice intervenire, come prospettato da parte convenuta, per accertare la gravità dell'inadempimento invocato nei confronti del socio [illegible] e per qualificare detta condotta quale giusta causa di esclusione, posto che detto intervento comporterebbe l'effetto di consentire al Tribunale di riconoscere un'ipotesi di esclusione non

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

prevista statutariamente, così violandosi il diritto del socio di essere escluso solo per le ipotesi previste dallo statuto, come ben precisato dal collegio del reclamo cautelare.

In definitiva, la delibera di data 3.8.2016 con cui l'assemblea dei soci di B srl ha provveduto ad escludere il socio A deve essere annullata.

Le spese di lite, ivi comprese quelle relative al giudizio cautelare intrapreso in corso di causa, debbono essere poste a carico di parte convenuta soccombente, pur non sussistendo i presupposti per la condanna *ex* art. 96 cpc richiesta da parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. annulla la delibera dell'assemblea dei soci di B srl adottata in data 3.8.2016 con cui è stato escluso il socio A;
2. condanna la convenuta B srl a pagare in favore dell'attore A le spese di lite che si liquidano in euro 9.034,00.= per compensi ed euro 1.120,00.= per esborsi, oltre accessori di legge.

Venezia, 3 maggio 2018

Il Presidente est.
Dr. Luca Boccuni

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045